

PRIVACY

Ti ricordiamo che ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" – l'Associazione IL CORO Onlus assicura che tutti i dati personali saranno conservati con la dovuta riservatezza e non saranno soggetti a diffusione. Tu potrai, in qualunque momento, chiederne la verifica, rettifica e/o integrazione e aggiornamento degli stessi ma anche opporli, per motivi legittimi, a qualunque forma di trattamento che ritenessi contraria ai tuoi interessi.

STATUTO dell'Associazione "IL CORO - ONLUS"

Art. 1

È costituita un'Associazione denominata "IL CORO - ONLUS".

L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 14 e seguenti del C.C., nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 460/97 e successive modifiche.

Art. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Pianezza, Piazza SS Pietro e Paolo n. 3, con possibilità di stabilire sedi locali e periferiche collegate alla sede centrale e da questa dipendenti.

Il Comune della sede potrà essere variato solo per delibera dell'Assemblea Straordinaria.

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art. 3 - SCOPO

L'Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha come scopo: la tutela dei diritti civili relativi all'aiuto ed alla solidarietà a persone svantaggiate, principalmente perché in stato di indigenza e povertà o, relativamente al mondo giovanile, per la prevenzione del disagio giovanile attraverso opere caritative e ricreative, anche finalizzate a coinvolgere tali soggetti nei processi quotidiani delle attività svolte in favore delle comunità, con particolare riferimento a quella pianezzese.

Costituiscono inoltre obiettivi necessari poiché direttamente connessi con lo scopo associativo:

- l'organizzazione di corsi ed eventi di carattere culturale, religiose, sportive e di aggregazione sociale in genere;
- la collaborazione nelle iniziative culturali delle comunità di appartenenza dei soggetti svantaggiati;
- lo svolgimento di mansioni e servizi a favore delle comunità di appartenenza dei soggetti svantaggiati;
- la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio di interesse artistico e storico delle strutture presenti nelle comunità territoriali interessate dalle attività dell'Associazione.

L'Associazione potrà inoltre, in quanto riferiti ad obiettivi collegati allo scopo principale:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione;
- proporre incontri di formazione anche religiosa, seminari, studi, conferenze, forum, viaggi e quant'altro;

- predisporre testi, documenti, elaborati, traduzioni e quant'altro utile all'attività di promozione dei rapporti nazionali ed internazionali tra soggetti italiani ed esteri;
- proporre e gestire progetti aventi carattere solidaristico con finalità socio assistenziale verso i soggetti beneficiari;
- cooperare con altri soggetti giuridici "non profit" aventi fini associativi analoghi.

Tutte le attività associative potranno essere svolte previa acquisizione, produzione, anche editoriale, diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione cartaceo, audiovisivo anche telematico in Italia ed all'estero di materiale comunque utile allo scopo prefisso.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'Associazione potrà agire in parallelo con le organizzazioni similari esistenti e costituende al fine di meglio garantire la tutela dei diritti umani e civili.

L'eventuale esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria, al fine di conservare la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione ad altri organismi, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività ed iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione, quale organizzazione autonoma di volontariato, è apolitica, apartitica, possiede ampia democraticità all'interno della struttura e la sua attività è rivolta unicamente agli scopi sopra descritti, escluso espressamente qualsiasi fine di lucro.

Le cariche associative sono elettive e vengono svolte a titolo assolutamente gratuito.

L'Associazione può aderire, collaborando fattivamente ad altre Associazioni, movimenti, gruppi, fondazioni o enti, che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse caratteristiche di volontarietà e solidarietà sociale.

Le prestazioni fornite dai volontari aderenti sono gratuite e sono rivolte a tutte le persone interessate che versino in condizioni di svantaggio, associati e non, che condividano lo scopo di solidarietà sociale.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da un fondo iniziale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), già interamente versato nelle casse dell'Associazione.

Art. 5 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea degli associati;
- dalle elargizioni e contributi volontari effettuati dagli associati;
- dalle liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l'Associazione partecipi o ne sia promotrice;
- da contributi privati e/o pubblici, nazionali ed internazionali;
- da sovvenzioni, donazioni, eredità, legati, lasciti di terzi o di associati, sia con espresso vincolo di destinazione che senza precisazione di destinazione;
- dalle rendite finanziarie e immobiliari.

Art. 6 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Dal Conto Consuntivo dovranno risultare i beni dell'Associazione, i contributi ed i lasciti ricevuti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, che dovranno essere reimpiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Il Conto Preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente, mentre il Conto Consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 7 - ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro, cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, che ne condividano le finalità e che siano mossi da uno spirito di solidarietà umana, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza, idee politiche; ad eccezione delle persone che abbiano riportato condanne penali, che siano state dichiarate fallite e contro le quali sia stata emessa sentenza di condanna a seguito di azione di responsabilità nell'ambito di procedimenti concorsuali.

Potranno, infine, aderire all'Associazione le persone giuridiche e gli Enti Pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

Gli associati si distinguono in quattro categorie:

Fondatori, Ordinari, Benemeriti, Sostenitori.

Associati Fondatori: sono le persone fisiche e/o giuridiche intervenute durante la fase costitutiva dell'Associazione.

Associati Ordinari: sono tutti coloro che (persone giuridiche, o maggiorenni se persone fisiche), che condividendo le finalità dell'Associazione facciano richiesta di adesione e si impegnino ad accettare e rispettare il contenuto del presente Statuto.

L'ammissione ad Associato Ordinario, deliberata dal Consiglio Direttivo, subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Consiglio Direttivo, cura l'annotazione dei nuovi Associati Ordinari nel Libro degli Associati, dopo che gli stessi abbiano versato la quota annuale associativa stabilita ed approvata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea in via ordinaria.

Associati Benemeriti: sono coloro i quali, per particolari meriti culturali, personali e per attività proficue svolte, vengono nominati su delibera del Consiglio Direttivo, che ne cura anche l'annotazione nel Libro degli Associati.

Tra gli Associati Benemeriti il Consiglio Direttivo o l'Assemblea potranno individuare uno più Ambasciatori Onorari, cui spetterà il compito di dare visibilità all'ente nell'ottica del raggiungimento morale degli scopi dell'Associazione.

Associati Sostenitori: sono coloro i quali contribuiscono al perseguimento dello scopo associativo partecipando fattivamente alle attività dell'Associazione anche a mezzo di elargizioni e contributi volontari.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono tenuti:

- a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento dignitoso, collaborativo ed eticamente corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro il 31 gennaio di ogni anno;
- d) a comunicare il cambio di residenza e l'eventuale cambio di indirizzo telematico.

Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) ad accedere alle cariche associative.

Gli associati avranno diritto, inoltre, a frequentare i locali comuni sociali, fatte salve le opportune limitazioni relative all'uso di locali adibiti ad attività condivise con altre Organizzazioni ed a servirsi gratuitamente del materiale di studio e della documentazione non riservata in possesso del sodalizio, nel rispetto della normativa a tutela del diritto alla riservatezza.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, o esclusione.

In caso di mancato pagamento della quota associativa il Consiglio Direttivo può legittimamente escludere l'associato moroso. L'associato potrà essere altresì escluso, con provvedimento emanato dal Collegio dei Probiviri, per gravi atti o comportamenti tenuti dagli associati nei loro rapporti con l'Associazione, con altri associati o con terzi tali da ledere l'immagine dell'Associazione o a seguito di condanne penali per reati infamanti, anche se non ancora passate in giudicato.

È salva la facoltà dell'associato escluso, a seguito del provvedimento del Collegio dei Probiviri, di presentare ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso. L'Assemblea Ordinaria, alla prima riunione successiva deciderà definitivamente sul provvedimento di esclusione.

Art. 9 - QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa sarà approvata annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, entro il 30 novembre di ogni anno.

Gli associati nulla devono, neanche a titolo di volontario contributo, per le prestazioni effettuate dall'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente;
- D) il Segretario;
- E) l'Organo di Revisione dei Conti, ove la sua nomina sia prevista obbligatoriamente per legge;
- F) il Collegio dei Probiviri.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie e possono essere convocate anche in via telematica o a mezzo fax. Gli associati sono tenuti a comunicare gli eventuali cambi di indirizzo telematico.

Gli associati sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione all'Albo dell'avviso di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata, qualora ciò sia richiesto, con regolare domanda, firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 del C.C.

L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede associativa.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'Associazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento degli Associati. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria delibera sul Conto Consuntivo e sul Conto Preventivo, sugli indirizzi generali dell'Associazione ed in particolare:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo di cui fa parte di diritto il Parroco pro tempore della Parrocchia di Pianezza ovvero altro ecclesiastico in sostituzione da lui designato;
- nomina il Presidente dell'Associazione nella persona del Parroco pro tempore della parrocchia di Pianezza ovvero altro ecclesiastico in sostituzione da lui designato;
- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali a carico degli associati;
- nomina l'Organo di Revisione dei Conti;
- nomina il Collegio dei Probiviri;
- approva le domande di associazione precedentemente deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approva il Piano annuale e pluriennale di gestione nella forma di bilancio preventivo, nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso d'esercizio;
- approva eventuali regolamenti;
- può procedere alla nomina di Commissioni utili al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
- svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno in relazione all'importanza delle decisioni da adottare, nonché per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.

Art. 13 - DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti gli Associati Fondatori e Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale; a ciascun associato spetta un solo voto.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli Associati Fondatori e Ordinari e con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo quello fissato per la prima, delibera a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi degli Associati Fondatori ed Ordinari, purché sia presente almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli Associati; in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti, qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente lo scioglimento del sodalizio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati. Nessun associato può essere delegato a rappresentare più di altri due associati.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto, inviate per via telematica o fax e conservate agli atti dell'Associazione.

Art. 15 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti tra gli associati, eletti dall'Assemblea degli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un Vice Presidente e dai Consiglieri.

Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio Direttivo, che prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese, documentate ed effettivamente sostenute.

La carica di Presidente dell'Associazione viene attribuita dall'Assemblea degli associati; le altre cariche vengono attribuite in seno al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vice Presidente oltreché gli altri eventuali Consiglieri con deleghe specifiche.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) di cooptare fino ad un massimo di due Consiglieri tra i soci della Associazione in regola con il pagamento della quota societaria. La nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile. I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza della consilia tura in corso.

Art. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei componenti. Nel caso di richiesta dei componenti la riunione deve essere fissata entro venti giorni dalla richiesta. In caso di assenza del Presidente per motivi istituzionali, il suddetto termine viene prorogato a quarantacinque giorni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione scritta, da comunicare ad ogni componente almeno sette giorni prima della data fissata.

Il Consigliere che per tre volte, senza giustificato motivo, non partecipi alle riunioni del Consiglio decade automaticamente dalla carica. Il posto vacante verrà assunto dal primo dei non eletti ed in caso di rinuncia di questi dagli aventi diritto in graduatoria.

Il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 24 del presente Statuto provvederà alle comunicazioni del caso.

Art. 19 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- formare il Conto Consuntivo e Preventivo;
- determinare le quote associative annuali da sottoporre all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
- deliberare l'ammissione degli associati da sottoporre all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
- stabilire annualmente le linee generali dell'attività dell'Associazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 3;
- deliberare l'apertura e la chiusura di sedi locali in Italia e all'estero o periferiche rendendole operative nelle forme che più riterrà opportune, al fine dell'ottenimento di riconoscimenti regionali e/o nazionali e internazionali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni che non siano quelle previste dal presente Statuto e dalla Legge.

Art. 20 - IL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che, per il fatto stesso di presiedere il Consiglio Direttivo, certifica l'assenza e giustifica l'impedimento del Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed opera sulla gestione corrente dell'Associazione. Nei casi di urgenza, a sua completa discrezione, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo successiva ratifica da parte di questo alla prima riunione, che dovrà, comunque, essere convocata al più presto. In caso di sua assenza questi poteri spettano al Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di autorizzare il Presidente alla nomina di uno o più Direttori o di procuratori, ai quali attribuire poteri che saranno di volta in volta definiti attraverso apposite deleghe.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di autorizzare il Presidente alla nomina di un responsabile della gestione, con il compito di organizzare e coordinare in via principale le varie attività che si svolgono all'interno della struttura di Barrocco. Al suddetto responsabile della gestione è conferita la rappresentanza negoziale al fine della stipula dei contratti per l'utilizzo dei locali e di quant'altro ad esso connesso.

Art. 21 - REVOCA O CESSAZIONE

Il Consiglio Direttivo cessa dalla carica:

- per scadenza del mandato;
- per dimissioni della sua maggioranza;
- per gravi e accertate violazioni statutarie.

Il singolo componente cessa dalla carica:

- per dimissioni;
- per cessazione o revoca dello status di associato o per gravi violazioni allo Statuto, ritualmente accertate, nonché per condanne penali a reati infamanti, anche se non passate in giudicato.

Art. 22 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo; assume competenze nei settori delle attività dell'organizzazione, di coordinamento fra i diversi organi associativi, di segreteria, di tesoreria e di gestione amministrativa, contabile e finanziaria.

Art. 23 - ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

a) Compiti dell'Organo di Revisione, ove sia stato nominato in quanto obbligatorio per legge.

L'Organo di Revisione è composto alternativamente da uno o tre membri effettivi; in caso di Organo Collegiale dovranno essere nominati due supplenti.

All'Organo di Revisione spetta, nella forma e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione; ne sorveglia, mediante verifiche, la regolarità.

Esso deve redigere relazione all'Assemblea relativamente ai Conti Consuntivi e Preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo il cui progetto, a tal fine, deve essergli sottoposto almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea per l'esame e l'approvazione del bilancio.

b) Elezione dell'Organo di Revisione.

La nomina spetta all'Assemblea; il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi sono scelti tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Il Revisore dei Conti o, in alternativa, il Presidente del Collegio dei Revisori, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

In esclusiva deroga all'art. 3 che precede, all'Organo di Revisione compete un compenso annuale corrispondente all'equivalente stabilito dal Tariffario vigente per l'Ordine Professionale di appartenenza del Revisore dei Conti o del Presidente del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea provvederà a nominare i due Revisori Supplenti che interverranno con tutti i poteri dei Revisori dei Conti in caso di dimissioni o accertato impedimento permanente del Revisore Effettivo.

I Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo ed a quelle del Collegio dei Probiviri.

Art. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

a) Compiti del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri sorveglia l'andamento dell'Associazione nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra gli associati o fra l'Associazione e gli associati ed emetterà in merito le proprie decisioni che comunicherà al Consiglio Direttivo per i provvedimenti da adottare.

I membri del Collegio dei Probiviri non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

b) Elezione del Collegio dei Probiviri.

I membri del Collegio dei Probiviri possono variare da tre a cinque e sono nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente fra gli associati.

Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo potrà nominare quelli mancanti per cooptazione, sempre fra gli associati, sino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri di detto Collegio e

delibera con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

Il Collegio dei Probiviri può essere invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi per mezzo del proprio Presidente o di altro componente designato dal Collegio.

Art. 25 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi ultimi e l'Associazione, o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri.

Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedure, quali amichevoli compositori.

Art. 26 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 Comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 27 - NORME DI CHIUSURA

Per tutto quanto non disposto, valgono le disposizioni del Libro I, titolo II, del Codice Civile e le altre norme di Legge vigenti in materia di enti non commerciali.

Pianezza, 11 dicembre 2013.

Firmati: d. Giuseppe BAGNA - Alberto MINASI Notaio